



# Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano, 74  
00196 Roma  
[www.federscherma.it](http://www.federscherma.it)

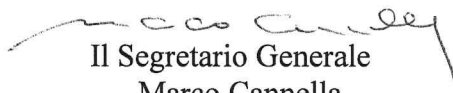
Roma, 22 settembre 2025

Alle Società affiliate  
Ai Tesserati

## COMUNICATO

Oggetto: Regolamento Sanitario FIS

Si comunica che con la delibera n. 263 in data 9 settembre 2025, la Giunta Nazionale del Coni ha approvato il nuovo Regolamento Sanitario FIS.

  
Il Segretario Generale  
Marco Cannella

1 Allegato

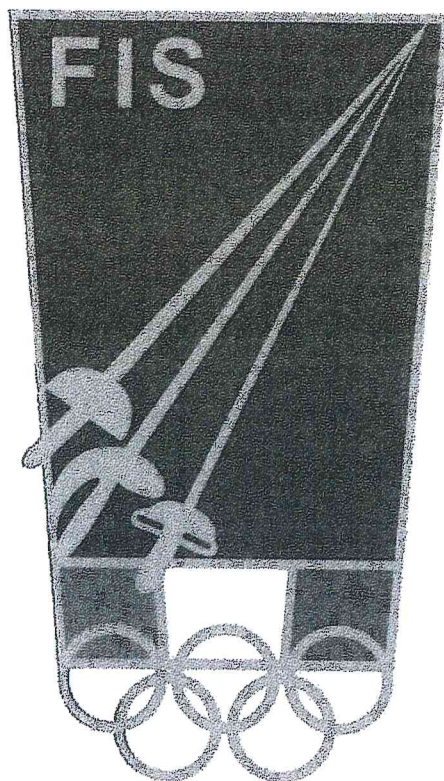


CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Allegato n. 2  
D. M. 263  
09 SET. 2025  
F. M. C.



# **FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA**

## **REGOLAMENTO SANITARIO**

*Alessandro Cherubini*

### **Premessa**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni di CIO, IPC, CONI e Federazioni Internazionali, l'organizzazione, l'attività e gli adempimenti finalizzati alla tutela e al controllo dello stato di salute dei propri tesserati. La FIS considera anche la preparazione fisica come un'attività strettamente connessa allo stato di salute dell'atleta, ed in grado di agire su di esso.

### **Art. 1 – Struttura**

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale;
- il Medico Federale;
- i Medici Responsabili d'Arma;
- i Medici Fiduciari regionali;
- i Medici Sociali;
- il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale, tesserati per la FIS in qualità di collaboratori, non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

### **Art. 2 - Commissione Medica Federale**

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, non necessariamente il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da almeno quattro membri, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e mediche correlate.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- può proporre al Consiglio Federale iniziative mirate alla tutela dello stato di salute dei tesserati;
- può svolgere attività di consulenza, su richiesta del Consiglio Federale, in merito a specifici aspetti sanitari e/o scientifici correlati alle attività della Federazione

*Alessandro Cherubini*

- può proporre e collaborare alla realizzazione di interventi federali di formazione ed aggiornamento su argomenti inerenti alla Medicina dello Sport, a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- può promuovere, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno dell'informazione, della prevenzione e della lotta al doping;
- su richiesta del Consiglio Federale FIS, può rappresentare la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche inerenti al settore sanitario Federale.

### **Art. 3 - Medico Federale e Medici Responsabili d'Arma**

Il Medico Federale, tesserato alla FMSI, è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

Il Medico Federale:

- può essere componente e Presidente della Commissione Medica Federale;
- sulla base di specifiche esigenze cliniche, sottopone la propria valutazione circa gli eventuali interventi necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico convocati ufficialmente per eventi organizzati dalla FIS;
- verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche;
- può programmare valutazioni medico funzionali sugli atleti e a tal fine può correlarsi coi preparatori fisici delle squadre nazionali, valutando i programmi di allenamento in funzione della tutela della salute degli atleti stessi;
- può promuovere iniziative di informazione e prevenzione del doping rivolte ad atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Responsabili d'Arma e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

Il Consiglio Federale, su proposta del Medico Federale, può nominare Responsabili d'Arma, medici regolarmente tesserati alla FMSI e specialisti in Medicina dello Sport;

I Medici Responsabili d'Arma:

*Alessandro Cherubini*

- in occasione di allenamenti e/o competizioni, svolgono attività di assistenza medica per gli atleti convocati ufficialmente dalla FIS;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono agli atleti, convocati in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

#### **Art. 4 - Medici Fiduciari Regionali**

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un quadriennio, un Medico Fiduciario Regionale, preferibilmente specialista in Medicina dello Sport.

Il Medico Fiduciario Regionale deve essere tesserato alla FMSI in qualità di socio ordinario.

Il Medico Fiduciario Regionale

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione.

#### **Art. 5 - Medici Sociali**

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, sono medici abilitati all'esercizio della professione.

I Medici Sociali devono essere regolarmente tesserati alla FMSI e preferibilmente aver conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

#### **Art. 6 - Settore Parasanitario**

Fanno parte del Settore Parasanitario, in qualità di collaboratori, tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono proposti rispettivamente:

- dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali;
- dal Medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale nominato dal Consiglio Federale;
- dal Medico Societario per le attività societarie.

*Alessandro Cherubini*

### **Art. 7 - Obblighi e disposizioni**

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

### **Art. 8 - Adempimenti dei tesserati**

La salute degli atleti è un bene prioritario e deve essere tutelata in ogni momento della loro vita sportiva, anche al di fuori delle competizioni.

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Scherma, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Scherma sono da considerare agonisti gli atleti che compiano 10 anni di età entro il 31 dicembre della stagione agonistica in corso.

Il Presidente dell'affiliato attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è statoriconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Tutti i tesserati della F.I.S. svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative anti-doping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Tutti gli atleti della FIS hanno l'obbligo di:

- sottoporsi alla visita periodica finalizzata al giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al D.M. 18/02/82;
- conservare copia del proprio certificato di idoneità alla pratica agonistica e di ogni eventuale prescrizione, certificato, referto, cartella clinica inerente alla propria persona;
- sottoporsi alle visite, agli esami e agli accertamenti che la FIS ritiene necessari per la periodica valutazione a fini preventivi dello stato di salute dei propri atleti tesserati;
- sottoporsi ai controlli antidoping previsti dalla Legge 376/2000, nonché dai vigenti Regolamenti del CONI, della FIE e della WADA;

Al fine di consentire nel modo più efficace possibile lo svolgimento dell'attività di assistenza medica in occasione degli allenamenti e delle competizioni della FIS, gli atleti convocati ufficialmente per tali eventi hanno l'obbligo di:

- fornire tempestivamente al Medico Federale o al Medico Responsabile d'Arma ogni informazione relativa a eventuali patologie, disturbi, o alterazioni del proprio stato di salute;
- comunicare al Medico Federale o al Medico Responsabile d'Arma i nomi e i recapiti dei propri medici curanti, al fine di concordare e coordinare eventuali iniziative di carattere preventivo e/o clinico;
- informare preventivamente il Medico Federale o il Medico Responsabile d'Arma, in merito all'intenzione di sottoporsi a qualsiasi accertamento clinico-diagnostico e/o esame strumentale, prescritti o meno da un medico di fiducia;

- comunicare preventivamente al Medico Federale o al Medico Responsabile d'Arma l'intenzione di fare uso di qualsiasi farmaco e/o integratore, nonché di sottoporsi a qualsiasi tipo di trattamento, prescritti o meno da un medico di fiducia;

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento sarà sottoposto alla Giunta Nazionale del CONI per la sua approvazione ai fini sportivi.